# PROGETTO DI LEGGE DI INZIATIVA POPOLARE RELATIVO ALLA TUTELA DEL RISPARMIO PRIVATO DEI CITTADINI

Ingenti sono state e saranno le **perdite di denaro** per investimenti mal consigliati dalle Banche **nell'acquisto di azioni**, di fondi di investimento e valori mobiliari in genere.

Ciò accade perché il mercato mobiliare **non ha una normativa** che tuteli il denaro dei risparmiatori.

Sarebbe invece indispensabile che ciò avvenisse per far si che la ricchezza risparmiata anche con sacrifici di diversi anni di lavoro, non vada persa per gli incauti acquisti di valori mobiliari consigliati da vari Istituti di credito.

Per questo, per evitare le perdite di ricchezza che hanno danneggiato e danneggeranno molti risparmiatori, occorre prevedere una normativa che li tuteli.

E' necessario pertanto:

1) – **Creare una certificazione per gli Istituti** e loro agenti finanziari, per garantire il risparmiatore della loro competenza, serietà e soprattutto estraneità di interessi con i loro clienti.
2) – **Non permettere** agli Istituti di credito **di amministrare il portafoglio** mobiliare del risparmiatore, per realizzare un profitto secondo le previsioni finanziarie di guadagno dei vari Istituti di credito, che possono non coincidere con quelle dei risparmiatori.
3) – **Vanno vietate attività speculative** con il denaro dei risparmiatori che li danneggino.
4) – Per questo devono essere previste delle **sanzioni penali** da applicare alle banche nel caso non venga osservato il divieto di tali attività speculative.
5) – **Il profitto** per le società finanziarie che amministrano il risparmio di terzi, deve avere come obiettivo principale ed unico il **profitto dei propri clienti**.
6) – Per cui meglio sarà amministrato il risparmio dei clienti e **più elevati** saranno i profitti delle società finanziarie. Questa è la norma da creare per gli Istituti di credito, in modo cioè che l'interesse della società e dei loro clienti coincida.
7) – Un Ente territoriale come la Regione o la Provincia dovrebbe quindi **selezionare le società finanziarie** agenti nella raccolta del risparmio, secondo il criterio sopra sviluppato e certificarne la corrispondenza onde orientare i risparmiatori, evitando loro quei rischi impropri di perdita più o meno consistenti dei loro risparmi. Deve essere ricordato infatti che questo compito è affidato in particolare all'Ente pubblico dalla Costituzione, che all'articolo 47 prevede**:" La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme**…….."

E’ evidente che si tratta di un **supremo patto** stabilito con i cittadini, che non è stato rispettato nel caso delle perdite di ricchezza dovute ad investimenti mal consigliati dagli istituti finanziari e di credito in genere.

E’ doveroso allora tutelare gli interessi dei risparmiatori con una normativa dei cittadini per i cittadini, che assume la forma di un disegno di legge di iniziativa popolare.

Allora **firma anche tu questo progetto** che ti ridarà i soldi persi e aiuterà il risparmiatore ad investire in modo oculato il suo denaro, **spesso accantonato con tanto sacrificio e dopo lunghi anni di lavoro.**

# PROGETTO DI LEGGE DI INZIATIVA POPOLARE RELATIVO ALLA TUTELA DEL RISPARMIO PRIVATO DEI CITTADINI

## RELAZIONE

Al tradizionale impiego del risparmio in depositi vincolati o a risparmio o in titoli obbligazionari dello Stato, oggi la platea delle occasioni o anche della promessa dei facili guadagni, è tale da far propendere all'investimento in attività direttamente produttive, come l'acquisto di azioni nel mercato mobiliare.

Tuttavia la presenza della speculazione professionale e la difficoltà di accertamento delle situazioni patrimoniali fanno del mercato immobiliare un mercato difficile, rischioso per i "non addetti ai lavori".

Per tale ragione le società finanziarie con i loro promotori finanziari, offrono un servizio ai risparmiatori il cui livello di efficienza e di efficacia è strettamente legato alla fama della società e alla elevata qualificazione professionale dei suoi agenti.

Tuttavia il risparmiatore spesso incorre in incauti investimenti consigliati da operatori di Istituti a loro volta interessati e coinvolti nelle scelte del loro portafoglio titoli. In questo caso il risparmiatore corre il rischio di essere strumentalizzato agli obiettivi che si propongono tali istituti finanziari (banche in particolare).

Più di una volta risparmiatori clienti di Istituti finanziari sono stati consigliati all'acquisto di azioni che lo stesso Istituto cercava di liquidare, perché a conoscenza di una loro imminente e perdurante caduta di quotazione.

Appare così opportuno e necessario che sia regolamentata la tutela del risparmio che viene investito nel mercato mobiliare da parte delle Banche che ricevono tale denaro dai loro clienti. Occorre pertanto:

1) – creare una sorta di certificazione degli Istituti e loro agenti finanziari, per garantire il risparmiatore della loro competenza, serietà e soprattutto estraneità di interessi con i loro clienti;
2) – non permettere agli Istituti di credito di amministrare il portafoglio mobiliare del risparmiatore, per realizzare un profitto secondo le previsioni finanziarie di guadagno dei vari istituti di credito, che possono non coincidere con quelle dei risparmiatori.
3) – Il profitto per le società finanziarie che amministrano il risparmio di terzi, deve avere come obiettivo principale ed unico il profitto dei propri clienti.
4) – Per cui meglio sarà amministrato il risparmio dei clienti e più elevati saranno i

profitti delle società finanziarie. Questa è la norma da creare per gli Istituti di credito, in modo cioè che l'interesse della società e dei loro clienti coincida.

5) – Un Ente territoriale come la Regione o la Provincia dovrebbe quindi selezionare le società finanziarie agenti nella raccolta del risparmio, secondo il criterio sopra sviluppato e certificarne la corrispondenza onde orientare i risparmiatori, evitando loro quei rischi impropri di perdita, più o meno consistenti dei loro risparmi, spesso provocati dalla concorrenza di interessi tra società finanziarie e risparmiatori che ad esse si affidano.

E' da ricordare infatti che questo compito è affidato in particolare all'Ente pubblico dalla Costituzione, che all'articolo 47 prevede: "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme…….".

Art. 1

Organi di monitoraggio**.** Il risparmio va favorito e tutelato secondo il disposto dell'articolo 47 della Costituzione e pertanto lo Stato istituisce presso le Regioni organi periferici di monitoraggio e controllo degli Istituti finanziari che raccolgono il risparmio dei privati cittadini nei territori di competenza regionale e ne certificano la omologazione secondo i principi che devono presiedere a tali Istituti, riferiti quindi alla tutela del risparmio medesimo.

Art. 2

Divieto di gestione del patrimonio dei risparmiatori. Gli istituti finanziari che raccolgono il risparmio dei risparmiatori per investirlo in attività mobiliari non possono gestire il patrimonio di loro proprietà, così da evitare la concorrenza con gli interessi dei risparmiatori che hanno affidato i propri risparmi a tali Enti.

Art. 3

Gestione e consulenza finanziaria. La gestione e la consulenza finanziaria da parte degli Istituti di cui all'articolo 1) autorizzati e certificati, privilegeranno la massima pubblicità delle operazioni finanziarie relative, così da garantire la più elevata trasparenza della loro gestione e dell'impiego dei risparmi loro affidati.

Art. 4

Divieto di speculazione. E' vietata ogni forma di speculazione che dovesse favorire l'istituto finanziario a scapito degli interessi dei risparmiatori loro clienti. Ogni attività in contrasto con tale disposizione sarà penalmente perseguita rubricandola come frode.

Ai clienti risparmiatori dovrà essere prefigurata la probabile correlazione tra il rendimento atteso sui loro risparmi e il connesso rischio.

La sanzione penale è quella prevista dal 2° comma dell'articolo 515 delò Codice

Penale, per il Direttore dell'Istituto di Credito e per gli appartenenti al Consiglio di amministrazione e della multa non inferiore al 10 per cento dell'intero capitale investito in attività mobiliari, per il quale sia stato accertato l'improprio utilizzo per finalità di profitto non favorevoli al risparmiatore. Quest'ultima sanzione sarà pagata dallo stesso Istituto di Credito.

Vi è l'obbligo per l'istituto finanziario che ha commesso l'illecito di risarcire i danni causati ai risparmiatori.

Pena accessoria conseguente a quella principale è l'interdizione dalle attività di investimento mobiliare per l'Istituto finanziario per un periodo non inferiore ai tre anni.

Viene applicata la norma contenuta nell'articolo 518 del Codice Penale.

Art. 5

Azione penale dei risparmiatori. L'eventuale azione penale dei risparmiatori lesi dall'inosservanza dell'articolo 4 della presente legge, sarà suffragata dalla partecipazione dell'Ente Provincia nel cui territorio si è commesso il reato previsto dall'articolo 4 di cui sopra.

Art. 6

Controllo delle attività finanziarie dei grossi complessi produttivi. Viene istituito presso il Ministero delle finanze un organo di controllo permanente delle attività finanziarie e di investimento dei grossi complessi produttivi del Paese, per evitare che si possano verificare in futuro operazioni economiche che conducono a cattiva gestione delle imprese stesse, con conseguente danno per i risparmiatori acquirenti dei relativi titoli.

Tale organo di controllo dovrà riferire alle Camere ogni tre mesi la sua attività svolta e i risultati ottenuti. I medesimi risultati verranno illustrati anche al Comitato dei risparmiatori.

Fanno parte di tale organo di controllo oltre a tre Funzionari del Ministero delle finanze, tre parlamentari della Commissione parlamentare competente e tre cittadini appartenenti ai tre comitati dei risparmiatori di Roma, Milano e Napoli per un totale di nove
cittadini.

Tale organo deciderà con voto palese a maggioranza dei componenti le azioni da svolgere per arginare attività economiche di grossi complessi produttivi che danneggiano gli azionisti privati, essendo sanzionabili penalmente.

Art. 7

Comitato dei risparmiatori. Viene istituito con regolamento di esecuzione della presente legge, il Comitato dei risparmiatori interregionale presso le intendenze di Finanza di Milano, Roma e Napoli.

Esso è composto da un Funzionario del Ministero delle finanze, da due Parlamentari della Commissione della Camera e del Senato di cui all'articolo 6 e da 7 risparmiatori

eletti dai consigli di circoscrizione delle città di Milano, Roma e Napoli.

Il Comitato dei risparmiatori avrà il compito di promuovere tutte le azioni legali alternative e successive a quelle conseguenti ai reati commessi dagli Istituti finanziari e dai grossi complessi produttivi del Paese, potendo usufruire dei fondi occorrenti messi a disposizione del Ministero delle Finanze.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei componenti.

Art. 8

Fondo per il risarcimento dei danni dei risparmiatori. E' istituito presso il Ministero del Tesoro un congruo fondo per il risarcimento parziale o totale dei risparmiatori che hanno subito perdite a seguito dell'attività degli Istituti finanziari, espletata in contrasto con i principi della presente legge.

Per i risparmiatori che hanno subito i danni di cui sopra, per processi fallimentari di grosse aziende nazionali, causate da incontrollate operazioni finanziarie e di investimento, non anteriori ai due anni dall'approvazione della presente legge, viene previsto il rimborso non inferiore al 60 per cento del capitale investito.

Il rimborso potrà essere compiuto in euro o conferendo titoli di Stato o titoli privati a prezzo agevolato.

Ciò potrà venire effettuato anche stanziando nel bilancio statale di previsione pluriennale i relativi fondi.

I rimborsi dovranno essere compiuti entro 7 anni per i risparmiatori danneggiati da precedenti operazioni finanziarie non anteriori ai due anni dalla approvazione della presente legge; ed entro due anni per operazioni compiute dopo l'approvazione della normativa in argomento.

Art. 9

Regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione della presente legge dovrà essere redatto e reso esecutivo entro tre mesi dalla approvazione della stessa.

GRUPPO ATLANTE 2000